

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

L 4



Edizione  
in lingua italiana

### Legislazione

55° anno

7 gennaio 2012

#### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 7/2012 della Commissione, del 5 gennaio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo** ..... 1

Regolamento di esecuzione (UE) n. 8/2012 della Commissione, del 6 gennaio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 3

Regolamento di esecuzione (UE) n. 9/2012 della Commissione, del 6 gennaio 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12 ..... 5

Regolamento di esecuzione (UE) n. 10/2012 della Commissione, del 6 gennaio 2012, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 2 al 3 gennaio 2012 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di gennaio 2012 ..... 7

##### DIRETTIVE

- ★ **Direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalla coltura di *Oryza sativa* <sup>(1)</sup>** ..... 8

Prezzo: 3 EUR

(segue)

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

## DECISIONI

2012/3/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa all'attivazione dello strumento di flessibilità** ..... 10

2012/4/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, presentata dal Portogallo)** ..... 11

2012/5/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante modifica dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per far fronte alle necessità di finanziamento aggiuntive del progetto ITER** ..... 12

2012/6/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria** ..... 14

2012/7/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in applicazione del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol — Costruzione di edifici, presentata dall'Italia)** ..... 15

2012/8/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito della conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo ad una richiesta di concessione di una deroga al fine di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati** ..... 16

## ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Modifiche 2010 del regolamento n. 4 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione dei dispositivi d'illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** ..... 17



## II

*(Atti non legislativi)*

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 7/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2012

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 12 ottobre e il 28 novembre 2011 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato gli aggiornamenti dell'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei beni. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Article 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Article 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

*Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

---

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco "A. Persone fisiche":

- (a) "Jamil **Mukulu** (alias (a) Professor Musharaf, (b) Steven Alirabaki, (c) David Kyagulanyi (d) Musezi Talengelanimiro (e) Mzee Tutu (f) Abdullah Junjuaka (g) Alilabaki Kyagulanyi, (h) Hussein Muhammad (i) Nicolas Luumu (j) Talengelanimiro. Data di nascita: (a) 1965 (b) 1° gennaio 1964. Luogo di nascita: Villaggio di Ntoke, sottocontea di Ntenjeru, distretto di Kayunga, Uganda. Funzione: (a) capo delle Forze Democratiche Alleate (ADF) (b) comandante, Forze Democratiche Alleate. Nazionalità: ugandese. Altre informazioni: Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu è il capo militare delle Forze Democratiche Alleate (ADF), un gruppo armato straniero operante nell'RDC che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti dell'ADF, come indicato nel punto 4 b) della risoluzione 1857 (2008). Il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha riferito che Jamil Mukulu ha fornito leadership e supporto materiale all'ADF, un gruppo armato che opera nel territorio dell'RDC. Secondo varie fonti, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu ha inoltre continuato ad influenzare le politiche, ha fornito finanziamenti e mantenuto il comando e il controllo diretti delle attività delle forze dell'ADF in loco, compresi legami di controllo con le reti terroristiche internazionali Data di designazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 12.10.2011."
- (b) "Ntabo Ntaberi **Sheka**. Data di nascita: 4 aprile 1976. Luogo di nascita: territorio di Walikale, Repubblica democratica del Congo. Funzione: comandante in capo, Nduma Defence of Congo, gruppo Mayi Mayi Sheka. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: Ntabo Ntaberi Sheka, Comandante in capo dell'ala politica del gruppo Mayi Mayi Sheka, è il leader politico di un gruppo armato congolese che impedisce il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione dei combattenti. Il Mayi Mayi Sheka è un gruppo di miliziani basato in Congo che opera a partire da basi situate nel territorio di Walikale, nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo. Il gruppo Mayi Mayi Sheka si è reso responsabile di attacchi contro miniere nella parte orientale dell'RDC, impadronendosi tra l'altro delle miniere di Bisiye, nonché di estorsioni ai danni della popolazione locale. Ntabo Ntaberi Sheka ha inoltre commesso gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro bambini. Ntabo Ntaberi Sheka ha pianificato e ordinato una serie di attacchi nel territorio di Walikale dal 30 luglio al 2 agosto 2010 per punire la popolazione locale, accusata di collaborare con le forze governative congolese. Nel corso degli attacchi, bambini sono stati violentati e rapiti, obbligati al lavoro forzato e sottoposti a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il gruppo di miliziani Mayi Mayi Sheka procede inoltre al reclutamento forzato di ragazzi e recluta bambini. Data di designazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 28.11.2011."
-

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 8/2012 DELLA COMMISSIONE****del 6 gennaio 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno ferialo, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

**Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

| Codice NC                                         | Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00                                        | MA                                    | 58,3                                |
|                                                   | TN                                    | 101,1                               |
|                                                   | TR                                    | 93,0                                |
|                                                   | ZZ                                    | 84,1                                |
| 0707 00 05                                        | EG                                    | 182,1                               |
|                                                   | TR                                    | 146,7                               |
|                                                   | ZZ                                    | 164,4                               |
| 0709 91 00                                        | EG                                    | 208,4                               |
|                                                   | ZZ                                    | 208,4                               |
| 0709 93 10                                        | MA                                    | 41,8                                |
|                                                   | TR                                    | 127,9                               |
|                                                   | ZZ                                    | 84,9                                |
| 0805 10 20                                        | CL                                    | 33,0                                |
|                                                   | MA                                    | 54,2                                |
|                                                   | TR                                    | 68,6                                |
|                                                   | ZZ                                    | 51,9                                |
| 0805 20 10                                        | MA                                    | 79,2                                |
|                                                   | ZZ                                    | 79,2                                |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,<br>0805 20 90 | IL                                    | 69,7                                |
|                                                   | MA                                    | 62,0                                |
|                                                   | TR                                    | 87,0                                |
|                                                   | ZZ                                    | 72,9                                |
| 0805 50 10                                        | AR                                    | 53,1                                |
|                                                   | MA                                    | 126,4                               |
|                                                   | TR                                    | 54,1                                |
|                                                   | ZZ                                    | 77,9                                |
| 0808 10 80                                        | CA                                    | 126,0                               |
|                                                   | US                                    | 106,8                               |
|                                                   | ZA                                    | 128,3                               |
|                                                   | ZZ                                    | 120,4                               |
| 0808 30 90                                        | CN                                    | 57,0                                |
|                                                   | US                                    | 108,5                               |
|                                                   | ZZ                                    | 82,8                                |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 9/2012 DELLA COMMISSIONE****del 6 gennaio 2012****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione <sup>(3)</sup>. I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 4/2012 della Commissione <sup>(4)</sup>.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

- (3) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 2 del 5.1.2012, pag. 3.

## ALLEGATO

**Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 7 gennaio 2012**

(in EUR)

| Codice NC                 | Importo del prezzo rappresentativo per<br>100 kg netti di prodotto | Importo del dazio addizionale per 100 kg<br>netti di prodotto |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1701 13 10 <sup>(1)</sup> | 41,69                                                              | 0,00                                                          |
| 1701 14 10 <sup>(1)</sup> | 41,69                                                              | 0,00                                                          |
| 1701 13 90 <sup>(1)</sup> | 41,69                                                              | 2,40                                                          |
| 1701 14 90 <sup>(1)</sup> | 41,69                                                              | 2,40                                                          |
| 1701 12 10 <sup>(1)</sup> | 41,69                                                              | 0,00                                                          |
| 1701 12 90 <sup>(1)</sup> | 41,69                                                              | 2,10                                                          |
| 1701 91 00 <sup>(2)</sup> | 47,13                                                              | 3,33                                                          |
| 1701 99 10 <sup>(2)</sup> | 47,13                                                              | 0,20                                                          |
| 1701 99 90 <sup>(2)</sup> | 47,13                                                              | 0,20                                                          |
| 1702 90 95 <sup>(3)</sup> | 0,47                                                               | 0,23                                                          |

<sup>(1)</sup> Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.<sup>(2)</sup> Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.<sup>(3)</sup> Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 10/2012 DELLA COMMISSIONE****del 6 gennaio 2012****recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 2 al 3 gennaio 2012 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di gennaio 2012**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 <sup>(3)</sup> dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro <sup>(4)</sup>, apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nell'Unione europea, entro un limite previsto per campagna.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia <sup>(5)</sup> prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione.

- (3) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono state presentate domande presso le autorità competenti per il rilascio di titoli di importazione, per un quantitativo totale superiore al limite previsto all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento per il mese di gennaio.
- (4) È pertanto necessario che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d'importazione in proporzione alla quantità disponibile.
- (5) Poiché per il mese di gennaio è stato raggiunto il limite, per il suddetto mese non può essere rilasciato alcun titolo di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Alle domande di titoli di importazione presentate il 2 e 3 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 91,091273 %.

Per il mese di gennaio 2012 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 9 gennaio 2012.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 97 del 30.3.1998, pag. 57.

<sup>(4)</sup> GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/1/UE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2012

**che modifica l'allegato I della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalla coltura di *Oryza sativa***

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Da studi e informazioni recenti provenienti dagli Stati membri è emersa la necessità di introdurre una soglia per quanto riguarda la presenza di piante infette da *Fusarium fujikuroi* nei campi di produzione delle sementi di *Oryza sativa* dal momento che il *Fusarium fujikuroi* danneggia il riso e non può essere trattato in maniera efficace con i prodotti fitosanitari disponibili. Da tali studi è inoltre emersa la necessità di ridurre la presenza di piante selvatiche o a grani rossi nei campi di produzione delle sementi di *Oryza sativa* poiché con la soglia attuale la resa e la qualità delle sementi di riso sono notevolmente ridotte.
- (2) Alla luce di quanto sopra occorre introdurre una soglia per quanto riguarda la presenza di piante infette da *Fusarium fujikuroi* nei campi di produzione delle sementi di *Oryza sativa* e ridurre, per la produzione della categoria «sementi certificate», la soglia relativa alla presenza di piante selvatiche o a grani rossi nei campi di produzione delle sementi di *Oryza sativa*. È opportuno che tali soglie siano fissate sulla base degli studi effettuati dagli Stati membri.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 66/402/CEE.
- (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

#### Modifiche della direttiva 66/402/CEE

Nell'allegato I della direttiva 66/402/CEE, il punto 3.A è sostituito dal seguente:

<sup>(1)</sup> GU L25 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

«A. *Oryza sativa*:

Il numero di piante manifestamente riconoscibili come infette da *Fusarium fujikuroi* non supera:

- per la produzione di sementi di base: 2 per 200 m<sup>2</sup>,
- per la produzione di sementi certificate, 1<sup>a</sup> generazione: 4 per 200 m<sup>2</sup>,
- per la produzione di sementi certificate, 2<sup>a</sup> generazione: 8 per 200 m<sup>2</sup>.

Il numero di piante manifestamente riconoscibili come piante selvatiche o piante a grani rossi non supera:

- per la produzione di sementi di base: 0,
- per la produzione di sementi certificate, 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> generazione: 1 per 100 m<sup>2</sup>.»

### Articolo 2

#### Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### Articolo 3

#### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2012

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

# DECISIONI

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

relativa all'attivazione dello strumento di flessibilità

(2012/3/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(1)</sup>, in particolare il punto 27, quinto comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnare gli stanziamenti a titolo della sottorubrica 1a e della rubrica 4, i due rami dell'autorità di bilancio hanno convenuto di mobilitare lo strumento di flessibilità al fine di integrare il finanziamento previsto nel bilancio 2012 oltre il massimale della sottorubrica 1a, per un importo pari a 50 milioni di EUR, per il finanziamento della strategia Europa 2020 e oltre il massimale della rubrica 4, per un importo pari a 150 milioni di EUR, per il finanziamento della politica europea di vicinato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 (in appresso «il bilancio 2012»), una somma pari a

50 milioni di EUR in stanziamenti di impegno nella sottorubrica 1a e pari a 150 milioni di EUR in stanziamenti di impegno nella rubrica 4 è mobilitata nell'ambito dello strumento di flessibilità.

Tale importo è utilizzato per integrare il finanziamento di:

- 50 milioni di EUR a favore della strategia Europa 2020 a titolo della sottorubrica 1a,
- 150 milioni di EUR a favore della politica europea di vicinato a titolo della rubrica 4.

### Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

**sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, presentata dal Portogallo)**

(2012/4/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(1)</sup>, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4) Il 6 giugno 2011 il Portogallo ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in tre imprese operanti nella divisione 29 NACE Rev. 2 («Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi») nelle regioni NUTS II di Norte (PT11) e Centro (PT16), integrandola con informazioni complementari fino al 18 luglio 2011. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 1 518 465 EUR.

(5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dal Portogallo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2011, una somma pari a 1 518 465 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

J. BUZEK

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. SZPUNAR

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

**recante modifica dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per far fronte alle necessità di finanziamento aggiuntive del progetto ITER**

(2012/5/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione del trilogico del 1° dicembre 2011, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato le modalità per fornire finanziamenti supplementari al progetto ITER. Detti finanziamenti necessitano una revisione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 conformemente all'accordo interistituzionale, così da aumentare i massimali degli stanziamenti di impegno a titolo della sottorubrica 1a di 650 milioni di EUR per l'esercizio 2012 e di 190 milioni di EUR per l'esercizio 2013 a prezzi correnti.
- (2) L'aumento dei massimali degli stanziamenti d'impegno a titolo della sottorubrica 1a per gli esercizi 2012 e 2013 sarà interamente compensato da una diminuzione dei massimali degli stanziamenti d'impegno per l'esercizio 2011 a titolo della rubrica 2 e degli stanziamenti d'impegno per gli esercizi 2011 e 2012 a titolo della rubrica 5.

- (3) Per mantenere una relazione ordinata tra impegni e pagamenti saranno riveduti i massimali annuali degli stanziamenti di pagamento. Questo aggiustamento sarà neutro in termini di fabbisogno di pagamenti per il periodo 2007-2013.

- (4) L'allegato I all'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza <sup>(2)</sup>,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

L'allegato I dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

J. BUZEK

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. SZPUNAR

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> A tal fine, le cifre risultanti dall'accordo summenzionato sono convertite in prezzi del 2004.

## QUADRO FINANZIARIO 2007-2013

(milioni di EUR — prezzi costanti 2004)

| STANZIAMENTI DI IMPEGNO                                   | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | Totale 2007-2013 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>1. Crescita sostenibile</b>                            | <b>50 865</b>  | <b>53 262</b>  | <b>55 879</b>  | <b>56 435</b>  | <b>55 693</b>  | <b>57 708</b>  | <b>58 696</b>  | <b>388 538</b>   |
| 1a Competitività per la crescita e l'occupazione          | 8 404          | 9 595          | 12 018         | 12 580         | 11 306         | 12 677         | 13 073         | 79 653           |
| 1b Coesione per la crescita e l'occupazione               | 42 461         | 43 667         | 43 861         | 43 855         | 44 387         | 45 031         | 45 623         | 308 885          |
| <b>2. Conservazione e gestione delle risorse naturali</b> | <b>51 962</b>  | <b>54 685</b>  | <b>51 023</b>  | <b>53 238</b>  | <b>52 136</b>  | <b>51 901</b>  | <b>51 284</b>  | <b>366 229</b>   |
| di cui: spese correlate al mercato e pagamenti diretti    | 43 120         | 42 697         | 42 279         | 41 864         | 41 453         | 41 047         | 40 645         | 293 105          |
| <b>3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia</b>    | <b>1 199</b>   | <b>1 258</b>   | <b>1 375</b>   | <b>1 503</b>   | <b>1 645</b>   | <b>1 797</b>   | <b>1 988</b>   | <b>10 765</b>    |
| 3a Libertà, sicurezza e giustizia                         | 600            | 690            | 785            | 910            | 1 050          | 1 200          | 1 390          | 6 625            |
| 3b Cittadinanza                                           | 599            | 568            | 590            | 593            | 595            | 597            | 598            | 4 140            |
| <b>4. L'UE come attore globale</b>                        | <b>6 199</b>   | <b>6 469</b>   | <b>6 739</b>   | <b>7 009</b>   | <b>7 339</b>   | <b>7 679</b>   | <b>8 029</b>   | <b>49 463</b>    |
| <b>5. Amministrazione <sup>(1)</sup></b>                  | <b>6 633</b>   | <b>6 818</b>   | <b>6 816</b>   | <b>6 999</b>   | <b>7 044</b>   | <b>7 274</b>   | <b>7 610</b>   | <b>49 194</b>    |
| <b>6. Compensazioni</b>                                   | <b>419</b>     | <b>191</b>     | <b>190</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>800</b>       |
| <b>STANZIAMENTI D'IMPEGNO TOTALI</b>                      | <b>117 277</b> | <b>122 683</b> | <b>122 022</b> | <b>125 184</b> | <b>123 857</b> | <b>126 359</b> | <b>127 607</b> | <b>864 989</b>   |
| in percentuale dell'RNL                                   | 1,08 %         | 1,09 %         | 1,06 %         | 1,06 %         | 1,03 %         | 1,03 %         | 1,01 %         | 1,049 %          |
| <b>STANZIAMENTI DI PAGAMENTO TOTALI</b>                   | <b>115 142</b> | <b>119 805</b> | <b>109 091</b> | <b>119 245</b> | <b>116 394</b> | <b>120 649</b> | <b>120 418</b> | <b>820 744</b>   |
| in percentuale dell'RNL                                   | 1,06 %         | 1,06 %         | 0,95 %         | 1,01 %         | 0,97 %         | 0,98 %         | 0,96 %         | 1,00 %           |
| Margine disponibile                                       | 0,18 %         | 0,18 %         | 0,29 %         | 0,22 %         | 0,26 %         | 0,25 %         | 0,27 %         | 0,23 %           |
| Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL   | 1,24 %         | 1,24 %         | 1,24 %         | 1,23 %         | 1,23 %         | 1,23 %         | 1,23 %         | 1,23 %           |

<sup>(1)</sup> Le spese per le pensioni incluse al di sotto del massimale per questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi del personale al regime corrispondente, entro il limite di 500 milioni di EUR ai prezzi del 2004 per il periodo 2007-2013.

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

**relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria**

(2012/6/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(1)</sup>, in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea <sup>(2)</sup>,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni che disciplinano la mobilitazione del Fondo.

- (4) La Spagna ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo, in relazione a una catastrofe causata da un terremoto e l'Italia ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a una catastrofe causata da inondazioni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, una somma pari a 37 979 875 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

J. BUZEK

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. SZPUNAR

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in applicazione del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol — Costruzione di edifici, presentata dall'Italia)**

(2012/7/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(1)</sup>, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero a causa dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e, a partire dal 1° maggio 2009, è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo pari a 500 milioni di EUR.
- (4) Il 7 febbraio 2011 l'Italia ha presentato una domanda di intervento del FEG per licenziamenti verificatisi in 323

imprese che rientrano nella divisione 41 della NACE Rev. 2 («Costruzione di edifici») con sede nel Trentino-Alto Adige/Südtirol, regione di livello NUTS II (ITD1 e ITD2); la domanda è stata integrata da informazioni aggiuntive, le ultime delle quali sono state fornite il 6 luglio 2011. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 3 918 850 EUR.

- (5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall'Italia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2011, un importo pari a 3 918 850 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR

<sup>(1)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2011

**che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito della conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo ad una richiesta di concessione di una deroga al fine di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati**

(2012/8/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 100 e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerato quando segue:

- (1) L'articolo IX dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A o 1B o 1C di tale accordo e ai relativi allegati.
- (2) Una richiesta di deroga è stata presentata al fine di consentire ai membri dell'OMC di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati senza concedere lo stesso trattamento ai servizi analoghi e ai fornitori di servizi di tutti gli altri membri dell'OMC, derogando eccezionalmente all'obbligo a norma dell'articolo II, paragrafo 1, dell'accordo generale sugli scambi di servizi.

- (3) È interesse dell'Unione europea appoggiare la richiesta di deroga e in tal modo concludere una parte dei negoziati sui servizi dell'agenda di Doha per lo sviluppo che rappresentano un interesse specifico per i paesi meno sviluppati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione dell'Unione nell'ambito della conferenza ministeriale dell'OMC consiste nel sostenere la domanda di deroga, presentata in virtù dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, volta a consentire ai membri dell'OMC di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Ginevra, il 14 dicembre 2011

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. NOGAJ

## ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:  
<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html>

### **Modifiche 2010 del regolamento n. 4 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione dei dispositivi d'illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**

Modifiche del regolamento n. 4 pubblicato nella GU L 31 del 31.1.2009, pag.35.

Comprendenti:

Supplemento 15 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 9 dicembre 2010

#### **Modifiche del testo del regolamento**

È inserito un nuovo punto 5.5.3 così formulato:

«5.5.3. Un modulo di sorgenti luminose deve essere progettato in modo tale da non essere meccanicamente intercambiabile con una sorgente luminosa sostituibile di tipo omologato, indipendentemente dall'uso di attrezzi.»

---

Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html>

**Modifiche 2010 del regolamento n. 23 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**

Modifiche del regolamento n. 23 pubblicato nella GU L 148 del 12.6.2010, pag. 34.

Comprendenti:

Supplemento 16 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 9 dicembre 2010

Supplemento 17 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 23 giugno 2011

**Modifiche dell'indice**

L'indice è modificato come segue:

«...»

**ALLEGATI**

Allegato 1 — Comunicazione relativa al rilascio, all'estensione, al rifiuto o alla revoca dell'omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettori di retromarcia a norma del regolamento n. 23

Allegato 2 — Esempi di disposizione dei marchi di omologazione

Allegato 3 — Misurazioni fotometriche

Allegato 4 — Prescrizioni minime riguardanti le procedure di controllo della conformità della produzione

Allegato 5 — Prescrizioni minime riguardanti il campionamento effettuato da un ispettore»

**Modifiche del testo del regolamento**

È inserito un nuovo punto 5.3.3, così formulato:

«5.3.3. Un modulo di sorgenti luminose deve essere progettato in modo tale da non essere meccanicamente intercambiabile con una sorgente luminosa sostituibile di tipo omologato, indipendentemente dall'uso di attrezzi.»

Il paragrafo 8 è modificato come segue:

**«8. COLORE DELLA LUCE EMESSA**

Il colore della luce emessa all'interno del campo della griglia di distribuzione della luce di cui al paragrafo 2 dell'allegato 3 deve essere bianco. Per il controllo di queste caratteristiche colorimetriche, si utilizza la procedura di prova descritta al paragrafo 7 del presente regolamento. Al di fuori di tale campo non si deve osservare una netta variazione di colore.

Tuttavia, per i proiettori muniti di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose presenti nella luce, in conformità ai punti pertinenti del paragrafo 7.1 del presente regolamento.»

Il paragrafo 9.2 è modificato come segue:

«9.2. Devono essere soddisfatte le prescrizioni minime delle procedure per il controllo della conformità della produzione indicate nell'allegato 4 del presente regolamento.»

Il paragrafo 9.3 è modificato come segue:

- «9.3. Devono essere rispettati i requisiti minimi relativi al prelievo dei campioni da parte di un ispettore indicati nell'allegato 5 del presente regolamento.»

#### **Modifiche degli allegati**

L'allegato 4 è soppresso.

L'allegato 5 (precedente) è rinumerato allegato 4.

L'allegato 4 (nuovo), paragrafo 2.5, è modificato come segue:

- «2.5. Criteri di accettabilità

Il fabbricante deve effettuare un'analisi statistica dei risultati delle prove e definire, d'accordo con l'autorità competente, i criteri di accettabilità della sua produzione allo scopo di rispettare le prescrizioni relative al controllo della conformità della produzione di cui al paragrafo 9.1 del presente regolamento.

I criteri di accettabilità devono essere tali che, con un grado di affidabilità del 95 %, la probabilità minima di superare un controllo a campione ai sensi dell'allegato 5 (primo campionamento) sia di 0,95.»

L'allegato 6 (precedente), è rinumerato allegato 5.

---

Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsts.html>

**Modifiche 2010 del regolamento n. 38 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**

Modifiche del regolamento n. 38 pubblicato nella GU L 148 del 12.6.2010, pag. 55.

Comprendenti:

Supplemento 15 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 9 dicembre 2010

**Modifiche del testo del regolamento**

È inserito un nuovo punto 5.3.3, così formulato:

- «5.3.3. Un modulo di sorgenti luminose deve essere progettato in modo tale da non essere meccanicamente intercambiabile con una sorgente luminosa sostituibile di tipo omologato, indipendentemente dall'uso di attrezzi.»
-

Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html>

**Modifiche 2010 del regolamento n. 77 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di stazionamento per i veicoli a motore**

Modifiche del regolamento n. 77 pubblicato nella GU L 130 del 28.5.2010, pag. 1.

Comprendenti:

Supplemento 13 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 9 dicembre 2010

Supplemento 14 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 26 giugno 2011

**Modifiche dell'indice**

L'indice è modificato come segue:

«...»

ALLEGATI

Allegato 1 — Comunicazione relativa al rilascio, all'estensione, al rifiuto o alla revoca dell'omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di luce di stazionamento a norma del regolamento n. 77

Allegato 2 — Esempi di configurazione del marchio di omologazione

Allegato 3 — Angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa nello spazio

Allegato 4 — Misure fotometriche

Allegato 5 — Prescrizioni minime per le procedure di controllo della conformità della produzione

Allegato 6 — Prescrizioni minime per i prelievi di campioni effettuati da un ispettore».

**Modifiche del testo del regolamento**

È inserito un nuovo punto 6.3.3, così formulato:

«6.3.3. Un modulo di sorgenti luminose deve essere progettato in modo tale da non essere meccanicamente intercambiabile con una sorgente luminosa sostituibile di tipo omologato, indipendentemente dall'uso di attrezzi.»

I punti da 8 a 8.2 sono modificati come segue:

«8. PROCEDURA DI PROVA

8.1. Tutte le misurazioni, fotometriche e colorimetriche, devono essere effettuate:

8.1.1. nel caso di una luce con sorgente luminosa sostituibile, sprovvista di dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa, con una lampada a incandescenza di serie, colorata o incolore, appartenente alla categoria prescritta per il dispositivo, alimentata con la tensione necessaria a produrre il flusso luminoso di riferimento richiesto per tale categoria di lampade;

- 8.1.2. nel caso di una luce munita di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e di altro tipo), con una tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente;
- 8.1.3. nel caso di un sistema munito di dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa facente parte della lampada (\*), applicando ai connettori di ingresso della lampada la tensione dichiarata dal costruttore o, se la tensione non è indicata, una tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente;
- 8.1.4. nel caso di un sistema munito di dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa non facente parte della lampada, applicando ai connettori di ingresso della lampada la tensione dichiarata dal costruttore.
- 8.2. Il laboratorio di prova deve esigere che il costruttore fornisca il dispositivo di controllo della sorgente luminosa necessario per alimentare la sorgente luminosa e le funzioni del caso.

(\*) Ai fini del presente regolamento, "facente parte della lampada" significa che il dispositivo è fisicamente inserito nell'alloggiamento della lampada oppure è situato esternamente (separato o no), ma viene comunque fornito dal costruttore della lampada come parte del sistema di illuminazione. Le condizioni di funzionamento e montaggio di questi sistemi supplementari saranno oggetto di disposizioni speciali. »

Sono inseriti i nuovi paragrafi 8.3 e 8.4, così formulati:

- «8.3. La tensione da applicare alla lampada deve essere annotata nella scheda di comunicazione che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.
- 8.4. Devono essere stabiliti i limiti della superficie apparente nella direzione dell'asse di riferimento di un dispositivo di segnalazione luminosa.»

Il paragrafo 9 è modificato come segue:

«9. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa all'interno del campo della griglia di distribuzione della luce di cui al paragrafo 2 dell'allegato 4 deve essere rosso, bianco o ambra. Per il controllo di queste caratteristiche colorimetriche, si utilizza la procedura di prova descritta al paragrafo 8 del presente regolamento. Al di fuori di tale campo non si deve osservare una netta variazione di colore.

Tuttavia, per le luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e di altro tipo), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose presenti nella luce, in conformità ai punti pertinenti del paragrafo 8.1 del presente regolamento.»

Il paragrafo 12.2 è modificato come segue:

- «12.2. Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative alle procedure per il controllo della conformità della produzione indicate nell'allegato 5 del presente regolamento.»

Il paragrafo 12.3 è modificato come segue:

- «12.3. Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative al prelievo dei campioni da parte di un ispettore indicate nell'allegato 6 del presente regolamento.»

### Modifiche degli allegati

L'allegato 1, punto 9, è modificato come segue:

«9. Descrizione sintetica:

[...]

Condizioni geometriche di installazione ed eventuali variazioni ad esse relative:

Presenza di un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa/dell'intensità variabile:

a) facente parte della lampada: sì/no/non pertinente <sup>(2)</sup>

b) non facente parte della lampada: sì/no/non pertinente <sup>(2)</sup>

Tensione/i di ingresso fornita/e da un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa/dell'intensità variabile:

Costruttore del dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa/dell'intensità variabile e numero di identificazione (se il dispositivo di controllo della sorgente luminosa fa parte della lampada, ma non è incluso nell'alloggiamento della stessa):».

Il titolo dell'allegato 2 è modificato come segue:

**«ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE»**

L'allegato 4, paragrafo 3.1, è modificato come segue:

«3.1. Per le sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e di altro tipo):

con le sorgenti luminose presenti nella luce, conformemente ai punti pertinenti del paragrafo 8.1. del presente regolamento.»

L'allegato 5 è soppresso.

L'allegato 6 (precedente) è rinumerato allegato 5.

L'allegato 5 (nuovo), paragrafi 2.4 e 2.5, è modificato come segue:

«2.4. Misurazione e registrazione delle caratteristiche fotometriche

La luce campione deve essere sottoposta a misurazioni fotometriche per la verifica dei valori minimi nei punti indicati nell'allegato 4 e per la verifica delle coordinate cromatiche richieste.

2.5. Criteri di accettabilità

Il costruttore è tenuto a ...

I criteri di accettabilità devono essere tali che, con un grado di affidabilità del 95 %, la probabilità minima di superare un controllo a campione ai sensi dell'allegato 6 (primo campionamento) sia di 0,95.»

L'allegato 7 (precedente) è rinumerato allegato 6.

---

Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsts.html>

**Modifiche 2010 del regolamento n. 87 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di marcia diurne per autoveicoli**

Modifiche del regolamento n. 87 pubblicato nella GU L 164 del 30.6.2010, pag 46.

Comprendenti:

Supplemento 15 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 9 dicembre 2010

**Modifiche del testo del regolamento**

È inserito un nuovo punto 6.3.3 così formulato:

«6.3.3. Un modulo di sorgenti luminose deve essere progettato in modo tale da non essere meccanicamente intercambiabile con una sorgente luminosa sostituibile di tipo omologato, indipendentemente dall'uso di attrezzi.»

---

Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html>

**Modifiche 2008 e 2010 del regolamento n. 89 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi per l'omologazione di:**

- I. Veicoli, per quanto concerne la limitazione della loro velocità massima o la funzione di limitazione regolabile della velocità**
- II. Veicoli, per quanto concerne l'installazione di un dispositivo di limitazione della velocità (DLV) o di un dispositivo regolabile di limitazione della velocità (DRLV) di tipo omologato**
- III. Dispositivi di limitazione della velocità (DLV) o dispositivi regolabili di limitazione della velocità (DRLV)**

Modifiche del regolamento n. 89 pubblicato nella GU L 158 del 19.6.2007, pag. 1.

Comprendenti:

Rettifica 1 della versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 12 marzo 2008

Supplemento 2 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 30 gennaio 2011

**Modifiche del testo del regolamento**

Il punto 1.1.1 è così modificato:

«1.1.1. Parte I: veicoli delle categorie <sup>(1)</sup> M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> e N<sub>3</sub> <sup>(2)</sup> dotati di un DLV e veicoli delle categorie M e N dotati di un dispositivo regolabile di limitazione della velocità (DRLV) che non siano stati omologati separatamente a norma della parte III del presente regolamento, o veicoli progettati e/o equipaggiati in modo tale che i loro elementi possano essere considerati idonei a soddisfare in toto o in parte la funzione di un DLV o di un DRLV, a seconda dei casi.»

Il punto 1.1.2 è così modificato:

«1.1.2. Parte II: l'installazione su veicoli delle categorie M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> e N<sub>3</sub> di DLV e l'installazione su veicoli delle categorie M e N di DRLV omologati a norma della parte III del presente regolamento.»

Il punto 1.1.3 è così modificato:

«1.1.3. Parte III: DLV destinati a essere montati su veicoli delle categorie M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> e N<sub>3</sub> e DRLV destinati a essere montati su veicoli delle categorie M e N.»

Il punto 1.2.1 è così modificato:

«1.2.1. Nei veicoli delle categorie M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>2</sub> e N<sub>3</sub> la velocità deve essere limitata da un dispositivo di limitazione della velocità (DLV) o da una funzione di limitazione della velocità (FLV).»

Il punto 1.2.2 è così modificato:

«1.2.2. Il dispositivo regolabile di limitazione della velocità (DRLV), se installato, o la funzione regolabile di limitazione della velocità (FRLV), se installata, deve limitare la velocità dei veicoli delle categorie M e N a una velocità fissata autonomamente dal conducente, quando tale dispositivo o funzione sia attivato.»

Il punto 1.2.3 è soppresso.

Il punto 2.1.3 è così modificato:

«2.1.3. “velocità stabilizzata  $V_{stab}$ ” è la velocità media del veicolo specificata al punto 1.1.4.2.3.3 dell'allegato 5 e al punto 1.5.4.1.2.3 dell'allegato 6 del presente regolamento;».

Il paragrafo 5.1 è così modificato:

«5.1. Prescrizioni per i veicoli delle categorie  $M_2$ ,  $M_3$ ,  $N_2$  e  $N_3$  dotati di FLV.»

#### **Modifiche degli allegati**

L'allegato 6, paragrafo 1.5.4.1.1.3, è così modificato:

«1.5.4.1.1.3. le condizioni di velocità stabilizzata di cui al punto 1.5.4.1.2 devono essere ottenute entro 10 secondi dal momento in cui si è raggiunta per la prima volta la velocità  $V_{stab}$ .»

L'allegato 6, paragrafo 1.5.4.1.2.1, è così modificato:

«1.5.4.1.2.1. la velocità non deve distanziarsi di oltre 3 km/h dal valore  $V_{stab}$ .».

---

Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsts.html>

**Modifiche 2010 del regolamento n. 91 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**

Modifiche del regolamento n. 91 pubblicato nella GU L 164 del 30.6.2010, pag. 69.

Comprendenti:

Supplemento 12 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 9 dicembre 2010

Supplemento 13 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 23 giugno 2011

**Modifiche dell'indice**

L'indice è modificato come segue:

«...»

**ALLEGATI**

Allegato 1 — Angoli minimi richiesti per la ripartizione della luce nello spazio

Allegato 2 — Comunicazione relativa al rilascio, all'estensione, al rifiuto o alla revoca dell'omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di luci di posizione laterali, marcate SM1/SM2

Allegato 3 — Esempi di configurazione del marchio omologazione

Allegato 4 — Misurazioni fotometriche

Allegato 5 — Prescrizioni minime relative alle procedure di controllo della conformità della produzione

Allegato 6 — Prescrizioni minime relative ai prelievi di campioni effettuati da un ispettore»

**Modifiche del testo del regolamento**

È inserito un nuovo punto 6.3.3, così formulato:

«6.3.3. Un modulo di sorgenti luminose deve essere progettato in modo tale da non essere meccanicamente intercambiabile con una sorgente luminosa sostituibile di tipo omologato, indipendentemente dall'uso di attrezzi.»

Il paragrafo 8 è così modificato:

**«8. COLORE DELLA LUCE EMESSA**

Il colore della luce emessa all'interno del campo della griglia di ripartizione della luce di cui al paragrafo 2 dell'allegato 4 deve essere ambra; tuttavia, se la luce di posizione laterale più arretrata è raggruppata o combinata o reciprocamente incorporata alla luce di posizione posteriore, alla luce di ingombro posteriore, al fendinebbia posteriore, alla luce di arresto, oppure è raggruppata o ha una parte della superficie di uscita della luce in comune con il catadiottro posteriore, il colore può essere rosso. Per il controllo di queste caratteristiche colorimetriche, si utilizza la procedura di prova descritta al paragrafo 9 del presente regolamento. Al di fuori di tale campo non si deve osservare una netta variazione di colore.

Tuttavia, per le luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose presenti nella luce, in conformità ai punti pertinenti del paragrafo 9.1 del presente regolamento.»

I paragrafi 8.1 e 8.2 sono soppressi.

I paragrafi da 9 a 9.3 sono così modificati:

«9. **PROCEDURA DI PROVA**

- 9.1. Tutte le misurazioni, fotometriche e colorimetriche, devono essere effettuate:
- 9.1.1. nel caso di una luce con sorgente luminosa sostituibile, sprovvista di dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa, con una lampada a incandescenza di serie, colorata o incolore, appartenente alla categoria prescritta per il dispositivo, alimentata con la tensione necessaria a produrre il flusso luminoso di riferimento richiesto per tale categoria di lampade;
- 9.1.2. nel caso di una luce munita di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e di altro tipo), con una tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente;
- 9.1.3. nel caso di un sistema munito di dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa facente parte della lampada (\*), applicando ai connettori di ingresso della lampada la tensione dichiarata dal costruttore o, se la tensione non è indicata, una tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente;
- 9.1.4. nel caso di un sistema munito di dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa non facente parte della lampada, applicando ai connettori di ingresso della lampada la tensione dichiarata dal costruttore.
- 9.2. Il laboratorio di prova deve esigere che il costruttore fornisca il dispositivo di controllo della sorgente luminosa necessario per alimentare la sorgente luminosa e le funzioni del caso.
- 9.3. La tensione da applicare alla lampada deve essere annotata nella scheda di comunicazione che figura nell'allegato 2 del presente regolamento.

(\*) Ai fini del presente regolamento, "facente parte della lampada" significa che il dispositivo è fisicamente inserito nell'alloggiamento della lampada oppure è situato esternamente (separato o no), ma viene comunque fornito dal costruttore della lampada come parte del sistema di illuminazione. Le condizioni di funzionamento e di montaggio di questi sistemi supplementari saranno oggetto di disposizioni speciali.»

È inserito un nuovo punto 9.4, così formulato:

- «9.4. Devono essere stabiliti i limiti della superficie apparente nella direzione dell'asse di riferimento di un dispositivo di segnalazione luminosa.»

Il paragrafo 11.2 è così modificato:

- «11.2. Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative alle procedure per il controllo della conformità della produzione indicate nell'allegato 5 del presente regolamento.»

Il paragrafo 11.3 è così modificato:

- «11.3. Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative al prelievo di campioni da parte di un ispettore indicate nell'allegato 6 del presente regolamento.»

### **Modifiche degli allegati**

L'allegato 2, punto 9, è così modificato:

- «9 Descrizione sintetica <sup>(3)</sup>:

[...]

Condizioni geometriche di montaggio ed eventuali variazioni:

Presenza di un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa/dell'intensità variabile:

- a) facente parte della lampada: sì/no/non pertinente <sup>(2)</sup>

b) non facente parte della lampada: sì/no/non pertinente <sup>(2)</sup>

Tensione/i di ingresso fornita/e da un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa/dell'intensità variabile:

Costruttore del dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa/dell'intensità variabile e numero di identificazione (se il dispositivo di controllo della sorgente luminosa fa parte della lampada, ma non è incluso nell'alloggiamento della stessa):»

Il titolo dell'allegato 3 è modificato come segue:

**«ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE»**

L'allegato 4, paragrafo 3.1, è così modificato:

- «3.1. Per le sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e di altro tipo):  
con le sorgenti luminose presenti nella luce, conformemente al punto pertinente del paragrafo 9.1. del presente regolamento.»

L'allegato 5 è soppresso.

L'allegato 6 (precedente) è rinumerato allegato 5.

L'allegato 5 (nuovo), paragrafo 2.5, è così modificato:

«2.5. Criteri di accettabilità

Il fabbricante è tenuto a [...]

I criteri di accettabilità devono essere tali che, con un grado di affidabilità del 95 %, la probabilità minima di superare un controllo a campione ai sensi dell'allegato 6 (primo campionamento) sia di 0,95.»

L'allegato 7 (precedente) è rinumerato allegato 6.

---

Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html>

**Modifiche 2010 del regolamento n. 105 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli destinati al trasporto di merci pericolose riguardo alle loro caratteristiche specifiche di costruzione**

Modifiche del regolamento n. 105 pubblicato nella GU L 230 del 31.8.2010, pag. 253.

Comprendenti:

Serie di modifiche 05 — Data di entrata in vigore: 23 giugno 2011

**Modifiche del testo del regolamento**

Il paragrafo 4.2 è così modificato:

- «4.2. A ogni tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione le cui prime due cifre (attualmente 05 per il regolamento modificato dalla serie di modifiche 05) indicano [...]»

Il paragrafo 5.1.1.6.3 è così modificato:

- «5.1.1.6.3. Collegamenti elettrici

I collegamenti elettrici tra il veicolo a motore e il rimorchio devono avere un grado di protezione IP54 conformemente alla norma CEI EN 60529 e devono essere progettati in modo da evitare qualsiasi scollegamento accidentale. I collegamenti devono essere conformi alla norma ISO 12098:2004 e alla norma ISO 7638:2003, a seconda dei casi.»

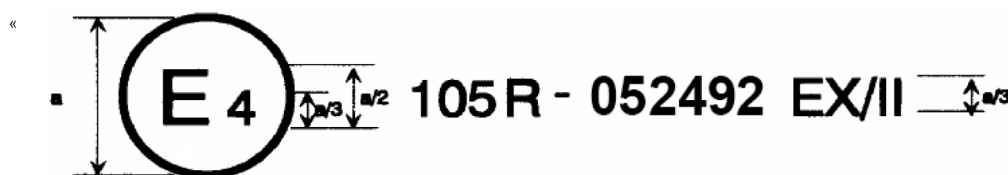
I paragrafi da 10.1 a 10.4 sono così modificati:

- «10.1. Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 05, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento potrà rifiutare di rilasciare un'omologazione ECE a norma del presente regolamento, quale modificato dalla serie di modifiche 05.
- 10.2. Dal 1° aprile 2012, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano omologazioni ECE soltanto se il veicolo da omologare è conforme ai requisiti del presente regolamento, quale modificato dalla serie di modifiche 05.
- 10.3. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare omologazioni ed estensioni di tali omologazioni ai tipi di veicolo che soddisfano i requisiti del presente regolamento, quale modificato dalle precedenti serie di modifiche fino al 31 marzo 2012.
- 10.4. Nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento potrà rifiutare di rilasciare un'omologazione nazionale o regionale a un tipo di veicolo omologato a norma della serie di modifiche 05 apportate al presente regolamento.»

Il paragrafo 10.5 è soppresso.

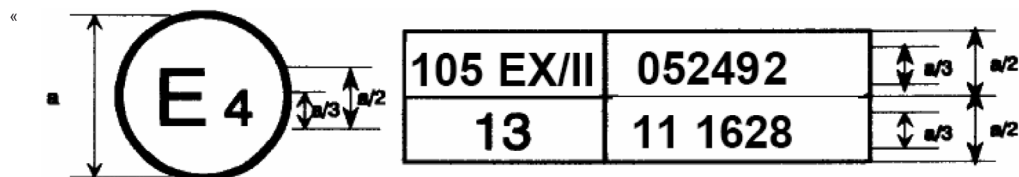
**Modifiche degli allegati**

Nell'allegato 2, modello A, il marchio di omologazione e il testo che compare sotto la figura sono così modificati:



L'apposizione su un veicolo di questo marchio di omologazione [...] con il numero di omologazione 052492 e [...] disposizioni del regolamento n. 105, quale modificato dalla serie di modifiche 05.»

Nell'allegato 2, modello B, il marchio di omologazione e il testo che compare sotto la figura sono così modificati:



L'apposizione su un veicolo di questo marchio di omologazione [...], il regolamento n. 105 comprendeva la serie di modifiche 05, e il regolamento n. 13 comprendeva la serie di modifiche 11.»

---



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ★ Modifiche 2010 del regolamento n. 23 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 |
| ★ Modifiche 2010 del regolamento n. 38 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 |
| ★ Modifiche 2010 del regolamento n. 77 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di stazionamento per i veicoli a motore .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 |
| ★ Modifiche 2010 del regolamento n. 87 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di marcia diurne per autoveicoli .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 |
| ★ Modifiche 2008 e 2010 del regolamento n. 89 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi per l'omologazione di: I. Veicoli, per quanto concerne la limitazione della loro velocità massima o la funzione di limitazione regolabile della velocità — II. Veicoli, per quanto concerne l'installazione di un dispositivo di limitazione della velocità (DLV) o di un dispositivo regolabile di limitazione della velocità (DRLV) di tipo omologato — III. Dispositivi di limitazione della velocità (DLV) o dispositivi regolabili di limitazione della velocità (DRLV) ..... | 25 |
| ★ Modifiche 2010 del regolamento n. 91 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 |
| ★ Modifiche 2010 del regolamento n. 105 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli destinati al trasporto di merci pericolose riguardo alle loro caratteristiche specifiche di costruzione .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 |

## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

|                                                                                                     |                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta                               | 22 lingue ufficiali dell'UE                 | 1 200 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale                                     | 22 lingue ufficiali dell'UE                 | 1 310 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta                                   | 22 lingue ufficiali dell'UE                 | 840 EUR all'anno   |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)                                   | 22 lingue ufficiali dell'UE                 | 100 EUR all'anno   |
| Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana | multilingue:<br>23 lingue ufficiali dell'UE | 200 EUR all'anno   |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi                                                      | lingua/e del concorso                       | 50 EUR all'anno    |

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT